



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

Provincia di Arezzo

52029 Piazza Municipio n° 1

C.F. 00284440518

Tel. 0575/47484

urbanistica@comune.castiglionfibocchi.ar.it

Fax 0575/47516

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 2 DEL 3/03/2007

OGGETTO : REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'EX ART. 19 L.R.T. N. 1/2005.

Articolo 1 – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Garante della Comunicazione, previsto dall'art. 19 della Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e sue successive modifiche ed integrazioni, nel procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi dell'art. 9 della sopraccitata legge e degli atti di governo del territorio, art. 10.
2. Per gli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza comunale, fatta eccezione di quanto stabilito dall'art. 7 in ordine ai piani attuativi di cui all'art. 65 e sg. L.R. 1/05, il Responsabile del competente Settore nomina il Garante della Comunicazione.

Articolo 2 – Definizioni

1. *Legge*: nell'ambito del presente regolamento il termine, se non accompagnato dai altri elementi identificativi, richiama la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 – Norme per il governo del territorio – e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 2 del 12.01.2005 ed entrata in vigore, con tempi differiti, il 27 gennaio 2005.
2. *Strumento della pianificazione territoriale*: ai sensi dell'art. 9 della L.R. 1/05 è strumento della pianificazione territoriale di competenza comunale, il Piano Strutturale disciplinato dall'art. 53 della Legge e sue varianti.
3. *Atti di governo del territorio*: ai sensi dell'art. 10 della Legge sono atti di governo del territorio il Regolamento Urbanistico disciplinato dall'art. 55 e i piani complessi di intervento disciplinati dall'art. 56 e le loro varianti; i piani attuativi di cui all'art. 65 e il piano di distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all'art. 58 e le loro varianti, quando non conformi al Regolamento Urbanistico e ai piani complessi; i piani ed i programmi di settore, gli accordi di programma e gli altri atti della programmazione negoziata comunque denominati qualora incidano sull'assetto costituito dagli strumenti e atti della pianificazione territoriale in vigore, determinando modifiche o variazione di essi.

Articolo 3 - Funzioni del Garante della Comunicazione

1. Il Garante della Comunicazione assicura la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti di competenza comunale, disciplinati dagli articoli 15, 16 e 17 della L. R. n. 1/2005 e successive modifiche e integrazioni per la formazione dello strumento della pianificazione territoriale e sue varianti, nonché per la formazione degli atti di governo del territorio e delle loro varianti, come definiti al precedente articolo 2.
2. Nel caso di adozione ed approvazione dei piani attuativi non è obbligatoria l'istituzione del garante della comunicazione come previsto al punto 7 della circolare

illustrativa contenente indicazioni per la prima applicazione della L.R. 1/05 in ordine ai procedimenti comunali. Il garante della comunicazione deve essere comunque previsto nel caso di adozione ed approvazione di atti di governo del territorio per i quali sia necessaria la valutazione integrata secondo i criteri di cui all'art. 14 della L.R. 1/05 e/o secondo le disposizioni contenute nel piano strutturale e nel regolamento urbanistico.

3. Al fine di contribuire a creare le condizioni strategiche perché le indicazioni per il governo del territorio siano integrate con gli indirizzi di sviluppo espressi dalla comunità locale, il Garante delle Comunicazione, in relazione agli strumenti e agli atti di cui al primo comma, assicura:

- la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle fasi procedurali di formazione, adozione ed approvazione e promuove, nelle forme più idonee, tenuto conto di quanto disposto ai successivi articoli 5 e 6, l'informazione ai cittadini stessi, singoli o associati, riguardo al procedimento medesimo.
- la trasmissione tempestiva delle osservazioni, dei pareri e dei suggerimenti raccolti al responsabile del procedimento di cui all'art. 16 della L.R.1/05 ed agli Organi o alle Strutture comunali ritenute competenti in relazione all'argomento trattato.

4. Esula dai compiti del Garante di cui al presente Regolamento gli adempimenti relativi alla comunicazione di avvio di procedimento di cui all'art. 15 della L.R. 1/05 e la comunicazione di avvio del procedimento inerente l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio, di cui all'art. 11 del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e all'art. 8 della L.R. 18 febbraio 2005 n. 30.

Articolo 4 - Istituzione e nomina

1. Il Garante della Comunicazione è istituito presso il Servizio Tecnico-Urbanistica del Comune di Castiglion Fibocchi.

2. Il ruolo di Garante della Comunicazione potrà essere svolto da un dipendente dell'Ente, comunque non responsabile dei procedimenti per i quali è chiamato a garantire la partecipazione, o da soggetto esterno, come definito all'art. 19 comma 2 della L.R.T. n. 1/2005, dotato dei necessari requisiti. Il soggetto incaricato dovrà godere di adeguata autonomia operativa e gestionale.

3. La nomina sarà effettuata dal Sindaco per ogni procedimento previsto al precedente art. 3, secondo criteri di comprovata esperienza e professionalità nel campo della Comunicazione e del contatto con il pubblico.

5. Per procedimenti relativi a strumenti o atti di particolare rilievo, la Giunta Comunale potrà formulare un proprio atto di indirizzo che orienti alla nomina di un Garante che risponda adeguatamente alla peculiarità e straordinarietà di tali procedimenti.

Articolo 5 - Forme e modalità di Comunicazione

1. 1. Per poter esercitare al meglio i compiti definiti al precedente articolo 3, il garante deve assicurare che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e degli atti di governo di competenza comunale sia tempestiva ed appropriata in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento.

2. Il Garante della Comunicazione, per favorire la partecipazione dei cittadini ai procedimenti, dovrà:

- a) redigere note informative relative alla principali fasi del procedimento da:
 - trasmettere al Servizio Sistema Informativo per l'inserimento nel sito web del Comune;

- trasmettere agli uffici del Comune che si occupano di informazione/Comunicazione;
 - affiggere nelle bacheche del Comune aperte al pubblico, all'albo pretorio;
 - per le procedure più complesse, a discrezione dello stesso garante, pubblicare la notizia sul giornalino del Comune "Informacastiglioni", nonché, per casi particolarmente significativi, sui giornali quotidiani a tiratura locale;
- b) assicurare, negli orari di apertura al pubblico, la possibilità di visionare i documenti e gli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, fornendo adeguato supporto informativo;
- c) svolgere, in accordo con l'Amministrazione Comunale, un ruolo informativo verso i cittadini, singoli o associati, interessati allo svolgimento del procedimento e promuovere forme particolari di comunicazione in riferimento ad atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, ritenuti particolarmente rilevanti;
- d) organizzare la fornitura di copie della documentazione riproducibile agli atti oggetto dei procedimenti in corso formalmente approvati od assunti dall'Amministrazione Comunale, su richiesta di soggetti interessati, con onere finanziario a carico di questi ultimi.

Articolo 6 - Destinatari della comunicazione

1. I destinatari della comunicazione sono gli Enti, le associazioni, le organizzazioni ed i cittadini o gruppi di cittadini per i quali deve essere favorita la partecipazione al procedimento.
2. Allo scopo di favorire tale partecipazione, sarà facoltà del Garante individuare possibili elenchi di associazioni riconosciute ed operanti sul territorio comunale cui trasmettere le note informative di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), in concomitanza delle più importanti fasi del procedimento, quali l'attivazione, l'adozione e l'approvazione.

Articolo 7 - Rapporti sull'attività

1. Il Garante della Comunicazione, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti ed atti di governo del territorio di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento, provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta, per certificare le iniziative intraprese ed i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica, da trasmettere al responsabile del procedimento per gli adempimenti previsti dalla legge, come stabilito all'art. 16 e 20, comma 2 della L.R.T. n. 1/2005 sino all'avvenuta chiusura del procedimento di approvazione dello strumento di pianificazione territoriale o dell'atto di governo del territorio.
2. Tale rapporto deve contenere sia la sintesi degli interventi attuati per diffondere la conoscenza dell'attività alla popolazione sia la descrizione più specifica degli interventi attuati nei confronti di singoli cittadini che hanno attivato istanze puntuali e specifiche. Il rapporto deve altresì contenere dettagli sui rapporti attivati con altre unità dell'ente (unità organizzativa urbanistica, URP) e/o con il difensore civico, sul collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, sulla interconnessione mediante sistemi informatici, nei limiti della riservatezza e della segretezza.

Articolo 8 - Risorse per l'esercizio della funzione

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al Garante della Comunicazione, il Comune provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.

2. Il Garante potrà valersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione del Servizio Tecnico-Urbanistica e dei contributi che riterrà opportuno richiedere ad altri Settori dell'Ente.

Art. 9 - Richiesta di informazione e di accesso

1. La richiesta di informazione e di accesso può essere respinta se:
 - Il Comune non è in possesso delle informazioni richieste;
 - la domanda è palesemente irregolare o formulata in termini troppo generali;
 - la domanda verte su documenti che sono in corso di elaborazione;
 - negli altri casi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina si applica la normativa dettata dalla legge 7/8/90 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 Regime transitorio in merito al Garante della Comunicazione

1. I garanti nominati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento vengano automaticamente confermati e soggiacciono alle relative norme in esso contenute.



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

Provincia di Arezzo

52029 Piazza Municipio n° 1

C.F. 00284440518

Tel. 0575/47484

urbanistica@comune.castiglionfibocchi.ar.it

Fax 0575/47516

UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

INDICE

Articolo 1 – Finalità.....	pag. 1
Articolo 2 – Definizioni.....	pag. 1
Articolo 3 - Funzioni del Garante della Comunicazione	pag. 1
Articolo 4 - Istituzione e nomina.....	pag. 2
Articolo 5 - Forme e modalità di Comunicazione.....	pag. 2
Articolo 6 - Destinatari della Comunicazione.....	pag. 3
Articolo 7 - Rapporti sull'attività.....	pag. 3
Articolo 8 - Risorse per l'esercizio della funzione.....	pag. 4
Articolo 9 - Richiesta di informazione e di accesso.....	pag. 4
Articolo 10 – Disposizioni finali.....	pag. 4
Art. 11 Regime transitorio in merito al Garante della Comunicazione.....	pag. 4